

Inefficacia della contestazione disciplinare in assenza della ricevuta di ritorno

La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 12822 del 21 Giugno 2016, ha definito che risulta inefficace la notifica della contestazione disciplinare al lavoratore, con conseguente licenziamento, se non sussiste la prova data dall'avviso di ricevimento o dell'attestazione di compiuta giacenza, in quanto l'avvenuta notifica del provvedimento deve essere certa e non unicamente presunta.

.....

Con la sentenza in commento la Corte Suprema ha asserito che la mancanza dell'avviso di ricevimento o della attestazione di compiuta giacenza della raccomandata contenente la contestazione dell'addebito disciplinare all'indirizzo del destinatario non è sufficiente ai fini della presunzione di conoscibilità dell'addebito disciplinare.

Il fatto

La controversia trae origine dalla sentenza con cui la Corte d'appello respingeva l'impugnazione proposta da un lavoratore avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di primo grado che gli aveva rigettato la domanda di impugnativa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro (nella fattispecie un Comune) per assenza ingiustificata dal posto di lavoro per oltre dieci giorni consecutivi.

La Corte, pur ritenendo che non vi era prova del perfezionamento del procedimento di notifica della contestazione disciplinare, stante la mancanza dell'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, affermava che era, comunque, certo che la stessa nota d'addebito era stata spedita al ricorrente a mezzo raccomandata A.R., aggiungendo che "Poteva presumersi l'arrivo del plico postale al destinatario nei due giorni successivi; era stato rispettato il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare; il Comune aveva prodotto la documentazione attestante il protrarsi dell'assenza ingiustificata".

Il lavoratore proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo che nel caso di specie la lettera di contestazione dell'addebito non era mai giunta all'indirizzo del destinatario, non essendovene alcuna prova: dunque, in mancanza dell'avviso di ricevimento o dell'avviso di compiuta giacenza l'atto di contestazione dell'addebito

disciplinare e di preavviso del licenziamento doveva ritenersi come mai portato ad effettiva conoscenza del destinatario, con irrimediabile lesione del diritto di tempestiva difesa e con conseguente nullità del procedimento diretto al licenziamento.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

In motivazione, la Corte Suprema spiegava che in effetti l'errore in cui era incorsa la Corte territoriale era stato quello di considerare sufficiente, ai fini della presunzione di conoscibilità dell'addebito disciplinare, la semplice spedizione della raccomandata A.R., contenente la contestazione dell'addebito disciplinare, all'indirizzo del destinatario, pur in mancanza della prova del perfezionamento del procedimento di notifica a causa della mancanza dell'avviso di ricevimento o dell'attestazione di compiuta giacenza.

I Giudici, anche rifacendosi alla propria giurisprudenza sul punto, ricordavano che già era stato affermato che "la spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario; il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 cod. civ., infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere tale assunto.

Ciò in quanto il principio posto dall'art. 1335 c.c., secondo il quale ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa da questa conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato senza sua colpa nelle impossibilità di averne notizia, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione in detto luogo, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere l'assunto".

La Corte proseguiva poi ricordando che si era, altresì, affermato che "in caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli art. 8 e 9 della Legge 20 novembre 1982, n. 890, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito,

alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito; ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica é radicalmente nulla."

Ragionavano inoltre i Giudici, che ai fini dell'operatività della presunzione era stato quindi ritenuto insufficiente un tentativo di recapito ad opera dell'agente postale, tutte le volte in cui questo, ritenuto - sia pure a torto - il destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato nella raccomandata, ne abbia disposto il rinvio al mittente, stante la mancanza, in casi siffatti, di ogni concreta possibilità per il soggetto al quale la lettera è diretta, di venirne a conoscenza.

Al riguardo la Corte d'appello aveva rilevato che non vi era prova del perfezionamento del procedimento di notifica della contestazione disciplinare, stante la mancanza dell'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, ma che la presunzione di ricezione dell'atto era fondata sulle univoche e concludenti circostanze dell'avvenuta spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale.

Tale ragionamento dei giudici d'appello non era però , ad avviso della Suprema Corte, condivisibile alla luce dei principi sopra richiamati, atteso che nel caso di specie in mancanza dell'avviso di ricevimento non poteva essere automaticamente applicata la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. a fronte della contestazione che l'atto fosse mai pervenuto all'indirizzo del destinatario della dichiarazione e del fatto che il dichiarante non avesse fornito elementi di prova idonei a sostenere il suo assunto.

In pratica, concludevano i Giudici, in mancanza dell'avviso di ricevimento non era dato sapere quali erano state le esatte modalità attraverso le quali fu eseguita la notifica dell'atto a mezzo del servizio postale, né la Corte d'appello si era posta il problema di verificare se fu o meno eseguita la procedura della compiuta giacenza, essendosi limitata a prospettare la sua mancanza come ipotesi alternativa di mera incompletezza del procedimento di notifica alla pari dell'accertamento della mancanza dell'avviso di ricevimento.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso veniva accolto.

In definitiva

Di particolare interesse è il principio sostenuto dalla Corte Suprema , secondo cui, la mancanza dell'avviso di ricevimento o della attestazione di compiuta giacenza della raccomandata contenente la contestazione dell'addebito disciplinare, all'indirizzo del destinatario non è sufficiente, ai fini della presunzione di conoscibilità dell'addebito disciplinare.

Da qui ne consegue che il licenziamento è nullo se non si prova la ricezione dell'addebito disciplinare e del preavviso , in quanto la spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, ma occorre, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario. Il principio di presunzione di conoscenza previsto dall'art. 1335 codice civile, secondo il quale "ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa da questa conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato senza sua colpa nelle impossibilità di averne notizia", infatti opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione in detto luogo, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere l'assunto.

Nella fattispecie, si è rilevata l'insussistenza della prova del perfezionamento del procedimento di notifica della contestazione disciplinare, considerata la mancanza ricezione dell'avviso di ricevimento e l'attestazione di compiuta giacenza. Pertanto, la presunzione di ricezione dell'atto era fondata unicamente sull'avvenuta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale, mentre l'avvenuta notifica del provvedimento deve essere certa e non può essere presunta.